

Nr.R.G. 6049\2016

Nr.Cron. \_\_\_\_\_



## Tribunale di Perugia

*Terza Sezione Civile*

- Ufficio Fallimentare -

DECRETO DI OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO  
- ART. 180 L.F. -

**Il Tribunale**, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Umberto Rana	-Presidente rel.
dott.ssa Francesca Altrui	-Giudice
dott.ssa Arianna De Martino	-Giudice

Rilevato che in data 23.7.2014 la \_\_\_\_\_, con sede in Città di Castello presentava domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo con reversa ex art. 161 co. 6° l.f.;

Esaminati piano, proposta, relazioni, nonché atti e documenti depositati nei concessi termini;

Udita la relazione del Giudice delegato;

Letto il motivato parere favorevole ex art. 180 l.f. depositato il 14.9.2016 dal Commissario Giudiziale;

Sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza del 23.9.2016;

Dato atto che la proposta di concordato preventivo ha ottenuto la maggioranza del valore complessivo dei crediti ammessi al voto;

ritenuta approvata la proposta di concordato preventivo;

preso atto che il decreto di fissazione dell'udienza camerale è stato comunicato ai creditori dissenzienti al P.M.;

che non sono pervenute opposizioni;

**RITENUTO**

- che la procedura si è svolta regolarmente;

- che è accoglibile la richiesta di nomina a C.L. della dott.ssa F. Bertoldi, professionista in possesso dei requisiti ex art. 28 l.f. dichiaratasi disponibile a richiedere un compenso non superiore al 50%

**OMOLOGA**

il concordato preventivo proposto dalla \_\_\_\_\_

**NOMINA**

Liquidatore la dott.ssa Federica Bertoldi;

AR



## RIMETTE

Al G.D. la nomina dei membri del comitato dei creditori su istanza del C.G.

## DISPONE

che il Liquidatore:

- Provveda entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, alla predisposizione di un piano delle attività di liquidazione, con indicazione delle relative modalità, forme e tempi, da trasmettersi al C.G. ed al comitato dei creditori e da depositarsi in Cancelleria;
- modalità, tempi e forme della liquidazione dovranno essere conformi a quanto specificamente previsto nella proposta concordataria e nel piano; in difetto di espressa previsione la liquidazione avverrà con modalità, tempi e forme previste dagli artt. da 105 a 108 ter l.f.;
- proceda all'incameramento dei canoni d'affitto ed al recupero dei crediti, eventualmente anche mediante apposite iniziative giudiziarie concordate con la ricorrente con il C.G. e previo parere favorevole del C. dei C.;
- proceda all'accredito di tutte le somme riscosse su un conto corrente bancario intestato alla Procedura; i prelievi da tale conto potranno essere effettuati direttamente dal liquidatore previa comunicazione ai CC.GG. ed una copia dell'estratto bancario sarà rimessa ogni tre mesi al commissario giudiziale, al presidente del comitato dei creditori e al giudice delegato;
- per le vendite, le transazioni e per ogni altro atto di straordinaria amministrazione il Liquidatore dovrà acquisire il consenso della ricorrente nonché munirsi del parere favorevole del comitato dei creditori e del C.G. notiziandone il G.D.
- provveda alla predisposizione - sentiti il C.G. ed il ricorrente- di un elenco dei creditori ammessi al riparto con indicazione dell'ammontare del credito e delle cause di prelazione; detto elenco dovrà essere comunicato a tutti i creditori con avvertimento che, ove non ne condividessero le determinazioni, dovranno promuovere ordinari giudizi di cognizione di accertamento del credito nel termine di giorni 30 dalla comunicazione e con l'ulteriore avvertimento che al pagamento si procederà in base a piani di riparto che non saranno loro comunicati ma verranno depositati in Cancelleria Fallimentare;
- prima di agire o a resistere in giudizio acquisisca il parere del C.G. e del comitato dei creditori;
- proceda al pagamento dei creditori, rispettando l'ordine e le cause legittime di prelazione, mediante riparti (anche parziali nel quale caso il riparto finale dovrà avvenire dopo l'approvazione del rendiconto) depositati presso la Cancelleria Fallimentare;
- proceda alla scadenza di ciascun semestre a redigere un rapporto riepilogativo sulla base del modello previsto per i curatori fallimentari ex art. 33 co. 5° l.f. che comunicherà a mezzo pec al C.G. che, a sua volta, lo comunicherà a mezzo pec a tutti i creditori.
- proceda al rendiconto ex art. 116 l.f.;

Il Commissario Giudiziale informerà i creditori su eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio alle loro ragioni, nonché su ingiustificati ritardi e/o rilevanti inadempimenti al fine di sollecitare le iniziative ex art. 186 l.f.;



riferirà al G.D. sull'andamento e adempimento della proposta concordataria con relazioni semestrali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito ivi comprese la comunicazione al ricorrente e ai commissari giudiziali, i quali ultimi provvederanno alla comunicazione ai creditori e a curare la pubblicità indicata nell'art. 17 l. fall.

Così deciso in Perugia, il 10.10.2016

Il Presidente est.

